REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/73 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 per quanto riguarda il finanziamento di talune misure da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comuna (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (2), in appresso denominato « atto », in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), elenca le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 ; che occorre aggiungere a tale allegato le misure d'intervento istituite successivamente e gli importi compensativi « monetari » riscossi e concessi negli scambi tra gli Stati membri, il cui finanziamento a titolo degli interventi è stato previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (5) ;

considerando che l'articolo 58 dell'atto prevede che gli importi compensativi « adesione » concessi sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che occorre precisare sotto quale rubrica si effettua il finanziamento di tali importi compensativi ; che la precisazione riguarda tuttavia soltanto gli importi concessi negli scambi intracomunitari, poiché quelli concessi negli scambi con i paesi terzi sono detratti, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1 ed all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) dell'atto, dai prelievi o dagli altri oneri all'importazione o, secondo il caso, aggiunti alle restituzioni ;

considerando che l'articolo 56 dell'atto prevede, in talune condizioni, la possibilità di adottare misure particolari ; che gli importi eventualmente concessi in applicazione di detto articolo negli scambi con i paesi terzi sono da considerarsi come restituzioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 e devono quindi essere finanziati come tali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 è così modificato :

1. Alla sezione I « Settori dei cereali e del riso » è aggiunto quanto segue :

« 8. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1009/73 »

2. Alla sezione IV « Settore dello zucchero » :

a) il punto 3 è completato da « e dall'articolo 1 del regolamento n. 622/73 »

b) il punto 4 è completato da « e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 364/73 »

c) è aggiunto il punto seguente :

« 5. Le sovvenzioni concesse in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 239/73 ».

3. La sezione seguente è aggiunta :

« XV. Disposizioni riguardanti diversi settori

1. Gli importi compensativi « monetari » riscossi e concessi negli scambi tra gli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi tra gli Stati membri in applicazione degli articoli 47 e 55 dell'atto di adesione ».

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

Articolo 2

Gli importi concessi in applicazione dell'articolo 56 dell'atto negli scambi con i paesi terzi fanno parte, per quanto riguarda il finanziamento della politica agraria comune, delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHRISTENSEN